

R.G. 59/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024;

vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa La Rosa Edvige dell'ODCEC Ragusa, in data 26/7/2024 da LA TERRA LUCA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H), condizionata a quella presentata, in pari data, dall'ex moglie Santonocito Simona;

dichiarata aperta la procedura con decreto del 14/9/2024;

visti i chiarimenti forniti, nonché le integrazioni del piano originario, con note depositate l'11/9/2024 e il 9/10/2024;

preso atto della mancanza di ulteriori modifiche al piano;

accertata la comunicazione ai creditori del piano e delle sue integrazioni, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;

preso atto della mancanza di osservazioni successive all'ultima modifica del 9/10/2024;

ritenuto che la proposta, così come integrata, deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:

- il presente tribunale è competente in virtù della residenza del debitore, in Ragusa;
- la proposta, alla luce delle successive integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- il debitore istante appare qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto, insieme all'ex moglie condebitore solidale, la maggior parte del proprio debito per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);



- il debitore istante appare versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 216.778,96, parte del quale in solido con la moglie: come il debito ipotecario verso Cribis Credit Management, per euro 85.301,09, soddisfatto per metà della soddisfazione percentuale prevista in questa sede, ossia 50% del 98,36%, pari ad euro 41.950,00, e metà nel parallelo procedimento proposto dalla moglie Santonocito; lo stesso è previsto per il debito chirografario verso Ifis Npl Servicing s.p.a. e Axist s.r.l., il quale è soddisfatto nella misura del 10% complessiva tenendo conto di quanto previsto nel piano di Santonocito) e patrimonio prontamente liquidabile (6.000,00 euro, oltre il quinto dello stipendio, pari a circa 400,00 euro mensili);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nella crisi familiare intervenuta dopo l'assunzione, da parte dei coniugi, della maggior parte dei debiti, tra cui quelli già in essere contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'allora casa familiare e quelli maturati nei confronti degli avvocati che li hanno rappresentati in quei procedimenti, che hanno condotto infine al divorzio;
- il piano proposto, come modificato in data 9/10/2024, prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento percentuale dei creditori privilegiati (98,36% quanto all'ipotecario; 24,35%, quanto ai creditori con privilegio mobiliare), in misura complessivamente non inferiore al valore di mercato dei beni su cui insiste la garanzia, tenuto conto della domanda proposta dall'ex moglie Santonocito Simona, alla cui omologazione e regolare esecuzione il presente piano è subordinato; è inoltre, previsto il pagamento, nella percentuale del 10% delle rispettive spettanze, dei creditori chirografari;
- la durata del piano è stabilita in 116 rate mensili (le prime 60 rate di euro 514,59; le successive di euro 500,00), con la messa a disposizione di complessivi 58.857,85 euro:

N.	Creditori	Importo debito	Titolo di prelazione	Importo offerto	% di soddisfo	Falcidia	N. di rate
1	O.C.C. dell'ODCEC di Ragusa	€ 2.959,88	Spese in prededuazione - DA ACCANTONARE	€ 2.959,88	100%	-	17
2	Cribis Credit Management S.r.l.	€ 42.650,55	Ipoteca iscritta il 16.12.2006 ai nn. 29452/7714	€ 41.950,00	98,36%	700,54	116
3	Avv. Cassi	€ 11.745,92	Privilegio generale ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 cc	€ 2.859,63	24,35%	€ 8.886,29	60
4	Comune di Ragusa	€ 1.981,35	Privilegio Mobiliare	€ 482,37	24,35%	€ 1.498,98	60
5	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 10.917,75	Privilegio Mobiliare	€ 2.658,00	24,35%	€ 8.259,75	60



	RISCOSSIONE						
6	Cribis Credit Management S.r.l.	€ 177,33	chirografario	€ 17,73	10%	€ 159,59	1
7	Ifis NPL Investing S.p.A.	€ 43.940,52	chirografario	€ 4.394,05	10%	€ 39.546,47	60
8	BANCA IFIS SPA_Sentenza	€ 8.754,72	chirografario	€ 875,47	10%	€ 7.879,25	60
9	Axist S.r.l.	€ 7.870,33	chirografario	€ 787,03	10%	€ 7.083,30	60
10	Unicredit	€ 16.283,41	chirografario	€ 1.628,34	10%	€ 14.655,07	60
11	Unicredit	€ 2.453,39	chirografario	€ 245,34	10%	€ 2.208,05	60
		€ 149.735,15		€ 58.857,85		€ 90.877,30	

a partire dalla scadenza dell'ultimo giorno di ciascun mese successivo all'omologa del ricorso, con somme provenienti dal proprio stipendio, il quale, depurato della trattenuta per cessione del quinto, ammonta a circa 2.000,00 euro, a cui deve aggiungersi il reddito di euro 1.200,00 del nuovo coniuge Carnemolla Violetta; quanto ad ADER, si rinvia per il dettaglio circa la ripartizione tra gli entipositori alle p. 17 della relazione all'integrazione del 9/10/2024;

- le modalità di esecuzione sono, inoltre, state precisate: è il sig. La Terra Luca che si occuperà dei pagamenti, previo svincolo delle trattenute del quinto dello stipendio, con comunicazione periodica degli adempimenti all'o.c.c. per i controlli di rito (*“l'apertura e la gestione di un apposito conto corrente bancario e/o libretto nel quale accreditare l'importo totale della rata mensile e dal quale addebitare le singole rate a beneficio dei creditori tutti per la durata restante del piano, sarà a carico del debitore. Sarà cura dello stesso professionista incaricato alla procedura ad effettuare i controlli dei pagamenti mensili ai vari creditori tramite la trasmissione trimestrale della lista movimenti da parte del debitore”*). Ritenuto, dunque, che:

- il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposto, così come integrato, deve essere omologato, sussistendo le condizioni per la simultanea omologazione anche di quello proposto da SANTONOCITO SIMONA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H), r.g.p.u. 58/2024;

- ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;

- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., in cui dovrà dare atto, anche previa richiesta al competente gestore della crisi, dello stato di esecuzione del piano omologato in data odierna proposto da SANTONOCITO SIMONA, data l'interdipendenza relativa alla soddisfazione di alcuni comuni creditori privilegiati e chirografari;



visto l'art. 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 26/7/2024, e poi integrato con atti del 11/9/2024 e del 9/10/2024, proposto da LA TERRA LUCA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H).

Dispone lo svincolo, in favore di LA TERRA LUCA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H), delle somme accantonate dal datore di lavoro RIU S.R.L. (c.f./p.i.v.a. 00808270888) in virtù della cessione del quinto nei confronti di Unicredit s.p.a., nonché la sospensione del futuro accantonamento del predetto quinto per le successive mensilità maturate.

Dispone che il debitore, tramite l'o.c.c., notifichi al datore di lavoro il presente provvedimento.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'o.c.c. ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.

Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., con le informazioni aggiuntive precisate.

Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ragusa, 27/12/2024.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte

